

N. 019/41394 SIUS
2020/7716



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Ufficio di Sorveglianza

Il Magistrato

Dr. Rosanna Calzolari

ORDINANZA IN MATERIA DI DIFFERIMENTO PENA ex artt. 147 c.p. e 47 ter c. 1 ter e 1 quater O.P.;

Vista l'istanza presentata dalla difesa in data nell'interesse di:

Attualmente detenuto presso la CR

Titolo esecutivo: PM Udine n. 2018/716 SIEP

Pena in espiatione: anni 3 mesi 10 giorni 17 di reclusione

Decorrenza pena: 21.2.2020; fine pena attuale: 8.1.2024

Reati in esecuzione:

Precedenti penali:

violazione normativa edilizia

Rilevato che: il difensore di ha chiesto applicazione del regime della detenzione domiciliare evidenziando gravi problemi di salute del condannato, e ha indicato come domicilio l'abitazione in

dalle relazione sanitaria del 13.3.2020 risulta che il detenuto ha la seguente diagnosi "invalidità 80%; appendicectomia, ernioplastica inguinale sin, colecistectomia per calcoli, FAP con tentata cardioversione poi ablazione con RX frequenze (ultima cardioversione elettrica nel 2019), tiroidectomia totale per tiroide multinodulare complicata con emorragia postoperatoria ed intubazione, ipotiroidismo, possibile TIA in encefalopatia multifocale ipertensiva, intervento in safenectomia AISX (ultima nel 2019), CPAP notturna per apnee notturne, intervento di cataratta OS, obesità di 2 grado"; il paziente assume regolarmente la terapia in corso; "tuttavia si precisa che rimane impossibile prevedere l'insorgenza di fatti acuti e/o complicazioni, anche ad evoluzione fatale, in considerazione della patologia di cui è affetto il paziente"

Rilevato che i CC. di feletto Umberto hanno verificato la idoneità e disponibilità del domicilio

Ritenuto che:

a fronte delle sopra richiamate risultanze, la pluripatologia della quale è affetto il detenuto, pur non espressamente ritenuta dai sanitari dell'Istituto carcerario incompatibile con il regime detentivo, sia da considerarsi grave, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2 c.p.; le difficoltà di gestione all'evidenza aggravate dall'età e dalla condizione detentiva e la possibile evoluzione in senso peggiorativo portano a ravvisare una situazione di grave pregiudizio nel protrarsi dello stato detentivo che facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 147 c.p. e 684 c. 2 c.p.p.; va inoltre considerata l'incidenza, sul rischio di una evoluzione negativa della grave patologia, il fattore di stress costituito dallo stato detentivo e dai rischi connessi all'emergenza sanitaria in atto,

che in una situazione di salute così compromessa e a fronte della possibilità di evoluzione in senso peggiorativo può comprensibilmente costituire esso stesso causa di aggravamento.

Ritenuto che la valutazione dei fatti reato ascritti al condannato porti a stabilire che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP, come richiesto dallo stesso istante, che dispone di un domicilio;
la detenzione domiciliare appare sufficientemente contenitiva, considerata l'epoca dei commessi reati e l'età del condannato

Visti gli artt. 147¹ c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 ter c. 1 e 1 quater l. 26 luglio 1975, n.354;

DISPONE

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della D.D., sino al provvedimento che assumerà il Tribunale di Sorveglianza,
disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

ORDINA

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza

INDICA

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura in via provvisoria che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Udine;

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

Impone a [redacted] le seguenti prescrizioni:

- 1) rapporti con gli uffici e i servizi: il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E di Udine, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;
- 2) dimora e territorio: dovrà fissare la propria dimora in [redacted] (C.P.) [redacted] [redacted] piazza Unità d'Italia 8 e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore [redacted] 19.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del comune di dimora;
- 3) spostamenti e uscite: Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: a) per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); b) per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; c) per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; d) per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.
Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).
In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;
- 4) condotta generale: dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

- 5) **frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;
- 6) **controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;
- 7) **lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
- 9) **oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;
- 10) **modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. signaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, li 16.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza
dr. Rosanna Calzolari

